



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

ACCORDO
SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2020 E 2021
CODA CONTRATTUALE

Il giorno 16/01/2025 presso il Ministero della giustizia

Le parti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 Area funzioni centrali che prevede che, per quanto non espressamente previsto dal medesimo CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 26 del CCNL 2006-2009 del personale dirigente dell'Area I che prevede la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia;

CONSIDERATO che l'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali - triennio 2019-2021 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del suddetto Fondo per una percentuale pari a 1,94% (tabella 2 allegata al C.C.N.L.) rispetto al monte salari 2018, incremento quantificato in complessivi € 627.819,00

VISTI i provvedimenti del Direttore generale del bilancio e della contabilità del 17 aprile 2023 con i quali l'ammontare complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione giudiziaria viene conseguentemente rideterminato in euro 16.208.817,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

VISTI gli accordi sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato per l'anno 2020, a carico del fondo 2021, sottoscritti in data 5 luglio 2022 e 8 novembre 2023

(coda contrattuale) a seguito dell'accertamento congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato per l'anno 2021, a carico del fondo 2022, sottoscritto in data 23 aprile 2024 a seguito dell'accertamento congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, a seguito dei citati accordi, le risorse del fondo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono state interamente utilizzate con l'eccezione della quota di risorse derivante dall'applicazione del citato art. 32 del C.C.N.L. 2019-2021;

CONSIDERATO che le maggiori risorse (€ 627.819,00) recate dal citato art. 32, comma 2, del CCNL 2019-2021 ricomprendono le risorse destinate agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 30 del medesimo CCNL quantificate in € € 215.421,00 per l'anno 2021 e in € 193.204,00 per l'anno 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere alla contrattazione delle residue disponibilità relative al Fondo 2021 e al Fondo 2022, da destinare alla retribuzione di risultato per gli anni 2020 e 2021, pari rispettivamente a € 412.398,00 (€ 627.819 – € 215.421) e a € 434.615,00 ((€ 627.819 – € 193.204) al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTA la nota prot. DPF 84785-P-06/12/2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nella nota prot. 256264 del 06/12/2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, Ufficio VI, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23 aprile 2024 raccomandando di integrare la disciplina della maggiorazione di risultato nel caso di situazioni di *ex aequo*, raccomandazione che viene recepita con il presente accordo definitivo

CONCORDANO

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Conguaglio retribuzione di risultato 2020

Le ulteriori risorse del fondo 2021 pari ad euro 310.774,00 (al netto degli oneri a carico dell'amministrazione) sono destinate all'incremento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2020, da corrispondere sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e secondo i criteri già previsti, per il medesimo anno, dall'accordo 5 luglio 2022 citato in premessa.

Sella

[Signature]

[Signature]

Relativamente all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3, del CCNL 2016-2018, in caso di situazioni *ex aequo* si tiene conto del valore relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi e, in subordine, del valore attribuito al comportamento organizzativo.

Art. 3

Conguaglio retribuzione di risultato 2021

Le ulteriori risorse del fondo 2022 pari ad euro 327.516,00 (al netto degli oneri a carico dell'amministrazione) sono destinate all'incremento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2021, da corrispondere sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e secondo i criteri già previsti, per il medesimo anno, dall'accordo 23 aprile 2024 citato in premessa. Relativamente all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3, del CCNL 2016-2018, in caso di situazioni *ex aequo* si tiene conto del valore relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi e, in subordine, del valore attribuito al comportamento organizzativo.


IL CAPO DIPARTIMENTO
Gaetano Campo




UNADIS 

CISL FP 

DIRSTAT FIALP UNSA 

UIL PA  (con nota allegata all'accordo)

FP CGIL 

CIDA FC 

FEMEPA _____

ASSOMED-SIVEMP FPM _____

FLEPAR _____



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555

www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

NOTA ALL'ACCORDO DEFINITIVO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI II FASCIA CODA CONTRATTUALE PER ATTIVITA' 2021

La UILPA sottoscrive l'accordo (per il 2021) in quanto responsabilmente, ritiene che i Dirigenti non siano ulteriormente penalizzati, nella erogazione della retribuzione di risultato, da ingiustificati ritardi.

Inoltre, al solo fine di salvaguardare la legittimità delle relazioni sindacali e degli accordi integrativi sottoscritti, UILPA è costretta a stigmatizzare il comportamento della parte pubblica nell'ambito delle relazioni sindacali dell'Area della Dirigenza che risulta essere in contrasto con i fondamentali principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza in quanto crea confusione in merito alla corretta individuazione delle sigle titolari della contrattazione, compromettendo, in tal modo, la certezza, l'affidamento e la legittima conduzione delle relazioni sindacali anche nel merito e validità dell'accordo.

Già con nota del 10 gennaio u.s. a cui si fa pieno rinvio, UILPA ha responsabilmente ed in modo costruttivo segnalato alla parte pubblica come avesse impropriamente e autonomamente "accertato", pur non avendone le prerogative, la titolarità alla legittima partecipazione alla contrattazione integrativa di un soggetto sindacale con denominazione non legittimata, attuando così un comportamento lesivo dei principi in materia e dello stesso orientamento ARAN – CQRS117.

Infatti, fermo restando, chiaramente, le libere determinazioni dei mutamenti associativi delle sigle sindacali interessate, su cui UILPA correttamente si astiene, è però rilevante sottolineare che il soggetto sindacale con denominazione "DIRSTAT FIALP UNSA" sebbene possa aver avuto il riconoscimento della rappresentatività "per sommatoria", diversamente per UNSA assente, non è in possesso dell'ulteriore obbligatorio requisito, normativamente previsto, cioè la sottoscrizione dell'attuale vigente Contratto dell'area della dirigenza, sottoscritto il 16 novembre 2023. Pertanto, il soggetto legittimato e la corretta denominazione da riportare è "DIRSTAT FIALP" come da frontespizio del vigente CCNL FC Area dirigenza.

In questo senso, si evidenziano come illegittimi i tentativi plurimi di mistificare riportando la ipotesi di "nuova" denominazione che non abbia l'esatta denominazione così come riportato nel frontespizio del vigente CCNL FC (cfr. ARAN-CQRS109) che riporta "DIRSTAT FIALP".

Il descritto comportamento di parte pubblica si pone, quindi, fortemente in contrasto con i richiamati principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza creando conflittualità, confusione nelle relazioni sindacali e parzialità nella conduzione tale da determinare distorsioni delle trattative con illegittimi riflessi sugli accordi sottoscritti, in ipotesi, anche giurisdizionalmente impugnabili.

Roma, 16.01.2025

Il Coordinatore Generale

Domenico Amoroso